

COMUNE DI TAVARNELLE

VAL DI PESA

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Tavarnelle Val di Pesa partecipa al capitale delle seguenti società:

SOCIETA'	quota	data inizio partecipazione
QUADRIFOGLIO SPA	0,524%	26/07/2007
FARMAPESA	99,780%	08/10/2002
PUBLIACQUA SPA	0,010%	27/12/2007
CASA SPA	0,500%	17/10/2002
TOSCANA ENERGIA	0,015%	04/10/2005
AGENZIA F.NA PER L'ENERGIA	0,730%	22/12/2009
START SRL	0,850%	21/10/2008

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Tavarnelle Val di Pesa, oltre a far parte dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, partecipa ai Consorzi A.I.T. ed ATO Toscana Centro

SOCIETA'	quota	data inizio partecipazione
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,590%	01/01/2012
ATO TOSCANA CENTRO	0,440%	01/01/2012

L'adesione all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. QUADRIFOGLIO SPA (quota partecipazione 0,524%)

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha acquisito la partecipazione nella società Quadrifoglio SpA con deliberazione n. 60 del 26/07/2007 allo scopo di rendere possibile la costituzione di un unico soggetto interamente pubblico da parte dei Comuni soci di Quadrifoglio SpA e Safi SpA che risulti in grado di essere, nei loro territori di riferimento, il titolare della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa nelle fasi di raccolta, smaltimento e anche recupero energetico. Quadrifoglio SpA, è una società a capitale pubblico concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte del Consorzio ATO Toscana Centro. La sua attività contribuisce, nel piano di ambito, alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Attualmente è in corso la gara d'ambito per l'Ato Toscana Centro per l'affidamento del servizio in 61 comuni delle province della Toscana centrale. Quadrifoglio ha partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresa insieme a Publiambiente- Asm e Cis.

La gestione unica rappresenta il presupposto per raggiungere migliori livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti.

La quota di partecipazione societaria, in quanto inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto la stessa è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. FARMAPESA Srl (quota partecipazione 99,78%)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 10.07.2002 e n. 46 del 30.09.2002, l'Ente ha provveduto alla costituzione delle società Farmapesa Srl, a capitale sociale prevalentemente pubblico, allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, e permettere di mantenere i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi pubblici resi alla cittadinanza.

Alla società è stata affidata, dunque, la gestione e lo sviluppo dei servizi farmaceutici che in precedenza erano espletati attraverso la Farmacia Comunale.

La Farmapesa gestisce attualmente la sede farmaceutica situata nella frazione di San Donato in Poggio e la proiezione della stessa in Sambuca Val di Pesa, garantendo quindi un servizio indispensabile nelle due frazioni.

La Società ha per oggetto, per espressa previsione statutaria, anche la prestazione di servizi socio sanitari.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, superiore al 99%, tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori di farmacia : 2

Numero di dipendenti: 5 (compresi i direttori) di cui 4 a tempo parziale

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
580,00 euro	-28.486,00 euro	-7.473,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
968.873,00 euro	927.201,00 euro	956.563,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Farmapesa Srl:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.021.188,00	983.909,00	764.988,00
C) Attivo circolante	200.099,00	204.189,00	204.438,00
D) Ratei e risconti	2.381,00	2.622,00	2.644,00
Totale Attivo	1.223.668,00	1.190.720,00	972.070,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	478.414,00	449.928,00	442.456,00
B) Fondi per rischi ed oneri	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	43.222,00	51.359,00	59.224,00
D) Debiti	694.453,00	681.856,00	462.988,00
E) Ratei e Risconti	4.579,00	4.577,00	4.402,00
Totale passivo	1.223.668,00	1.190.720,00	972.070,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di Farmapesa Srl:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	968.873,00	927.201,00	956.563,00
B) Costi di produzione	-938.095,00	-935.638,00	-950.075,00
Differenza	30.778,00	-8.437,00	6.488,00
C) Proventi e oneri finanziari	-17.465,00	-15.990,00	-8.040,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-2,00	-1,00	0,00
Risultato prima della imposte	13.311,00	-24.428,00	-1.552,00
Imposte	-12.731	-4.058,00	-5.921,00
Risultato d'esercizio	580,00	-28.486,00	-7.473,00

La società è attualmente gestita da un Amministratore Unico che percepisce un compenso annuo onnicomprensivo pari ad €. 3.500,00.

Il costo annuo per il collegio sindacale, composto da tre sindaci, è pari a complessivi €. 3.500,00

Al fine di contenere i costi di gestione della società, l'Amministrazione, quale socio di maggioranza, si impegna a non avvalersi della facoltà prevista dalle norme statutarie per la nomina del Consiglio d'Amministrazione, confermandone la gestione esclusivamente a mezzo di Amministratore Unico.

La Farmapesa è inquadrabile tra le società che prestano servizi di interesse generale contribuendo a garantire la salute della collettività. Si prevede quindi il mantenimento della partecipazione del Comune nella società per l'alta valenza sociale della stessa in quanto garantisce il mantenimento dell'apertura delle farmacie nelle frazioni di San Donato e di Sambuca.

Infatti sia la forte immigrazione extracomunitaria nella zona industriale, che ha richiamato nuclei familiari numerosi e molto spesso in condizione di forte indigenza, sia la presenza sul territorio di una elevata percentuale di anziani, creano la necessità di avere in loco il servizio farmaceutico stante anche la carenza di servizi pubblici che collegano le frazioni al capoluogo.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società in quanto la stessa è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

3. PUBLIACQUA SPA (quota partecipazione 0,01%)

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2007, l'amministrazione acquisiva partecipazione nel capitale di Publiacqua Spa, società costituita nel 2000 per la gestione del servizio idrico integrato nell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3, così come indicato dalle disposizioni normative della Legge 36/1994 e della L.R. 81/1995.

La società in oggetto è concessionaria dal 2001 del servizio di pubblico interesse di gestione dei servizi idrici per gli enti appartenenti al bacino dell'ATO 3. Nel nostro territorio comunale, riveste il ruolo di gestore dal 1 gennaio 2003, a seguito del trasferimento della concessione del servizio idropotabile da parte del precedente gestore Fiorentinagas SpA, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 16 dicembre 2002.

La quota di partecipazione societaria, inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto la stessa è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

4. CASA SPA (quota partecipazione 0,50%)

La società è stata costituita il 17.10.2002 dai comuni del L.O.D.E. Fiorentino allo scopo di gestire in forma associata il patrimonio abitativo dei comuni stessi ai sensi della L.R.T. 77/1998 in virtù di un contratto di servizio con la Conferenza di ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE. Svolge dunque un servizio di interesse generale e vede attribuite tra le altre le funzioni di :

- recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e di quello loro attribuito ai sensi dell'art. 3 c.1 L.R.T. 77/1998;
- messa in atto delle procedure necessarie per l'acquisizione, la cessazione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'[art. 120 T.U. n. 267/2000](#), per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati.

La quota di partecipazione societaria, in quanto inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto trattasi del soggetto gestore del patrimonio ERP del Comune.

4. TOSCANA ENERGIA SPA (quota partecipazione 0,015%)

Toscana Energia SpA, società a capitale misto, nasce nel 2006 dalla fusione di Fiorentinagas SpA e Italgas (Gruppo Eni), come soggetto in grado di operare incisivamente nel mercato libero del gas. In tal modo, gli enti come il nostro che già partecipavano in Fiorentinagas SpA (deliberazione CC 134 del 04.10.2005), entrano automaticamente a far parte della nuova società.

L'attività principale ha ad oggetto un servizio di pubblico interesse che consiste nella distribuzione del gas metano in regime di servizio pubblico tramite concessione da parte dei Comuni, e nella costruzione e gestione di infrastrutture e impianti.

La quota di partecipazione societaria, inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente..

4. AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA (quota partecipazione 0,73%)

L'Agenzia Fiorentina per l'Energia è una società a responsabilità limitata che ha per scopo la diffusione e la promozione, sul territorio provinciale, della cultura dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, anche in relazione alla tutela ambientale e del territorio. A tale scopo svolge anche attività di supporto, consulenza e formazione alle Amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha deliberato la sua partecipazione nel capitale sociale della APEA SRL con atto consiliare n. 112 del 22.12.2009 allo scopo di poter migliorare la gestione della domanda di energia, attraverso la promozione del tema della efficienza energetica, favorire una migliore protezione dell'ambiente e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse energetiche locali.

La quota di partecipazione societaria, inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente..

5. START Srl (quota partecipazione 0,85%)

La società Start Srl è stata individuata come GAL - Gruppo d'Azione Locale per le Province di Firenze e di Prato, nell'ambito della progettazione e dello sviluppo a livello locale di programmi comunitari.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 21.10.2008, l'Ente ha approvato l'adesione a tale società in quanto la ritiene strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione e valorizzazione del territorio comunale e del suo sviluppo economico. Nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader opera come Gruppo d'Azione Locale.

La quota di partecipazione societaria, inferiore all' 1%, non permette al comune di avere un controllo sulla società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.